Tecnologie: potenza e dimensione	Siti Inscriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (trattasi dei siti relativi a P.za del Duomo di Pisa, centri storici di Firenze,San. Gimignano, Siena e Pienza, la Val d'Orcia)	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.L.gs 42/04	Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs 42/04 (ex lege 1497)	Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1	Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali	Arce naturali protette (nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS	Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar	Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree 1.G.P.	Zone vincolate ex art. 142 d.lgs 42/04 (ex Galasso)
Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW	Non idonei (*) (***) Motivazioni: l'inscrimento di impianti fotvottaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico-paesaggistica dei sitl. Le onte asteriscate si riferiscono solo all'ambito territoriale della Val d'Orcia ove gli impianti previsti nella presente fascia sono ammissibili esculsivamente nelle aree urbanizzate, nelle aree degradate ed ai fini del mantemimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura		Non idonee  (*) (**)  (**)  Motivazioni: trattasi di aree vincolate per decreto che rappresentavano nell'accezione originaria del 1939 rilevante interesse paesaggistico "bellezze naturali" che in generale devono essere tutelate nella loro perezzione visiva d'insieme; l'inserimente di impianti di limitate dimensioni, adeguatamente localizzati, può ritenersi ammissibile ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricolura, nelle aree caratterizzate da degrado e nelle aree urbanizzate		Non idonee (*)  Motivazioni: trattasi dei parchi di rievante valore culturale ed ambientale specificatamente individuati da disposizioni di settore: parco archeologico città del Tufo, parchi della Val di Cornia, parco archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata; la loro tutela e salvaguardia non consente l'istallazione a terra di impianti di consistenti dimensioni. Limitatamente alle arree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia				
Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW	Non idonee  (***)  Molivazione: idem come sopra.  La nota asteriscata si riferisce solo alla Val d'Orcia ove gli impianti relativi alla presente fascia sono ammissibili solo ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura	Non idonee Motivazioni: i beni vincolati per decreto rappresentano elementi di rilevante interesse culturale che vengono integralmente tutelati anche nella loro percezione visiva	Non idonee  (*)  (***)  Motivazioni: vedi sopra	Non idonec  (**)  (***)  (***)  (***)  Motivazioni: in relazione alla Lr.  1/2005 art. 48 (PTT), art. 51  (PTC) ed art. 53 (P.S.) sono definite le are di particolare pregio paesaggistico ele invarianti struturali da tutelare che l'inserimento di tali impianti potrebbe compromettere. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, e nelle aree caratterizzate da degrado el urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) <u>Motivazioni;</u> vedi sopra	Non idonee  (**)  (***)  (***)  (***)  Motivazioni: till ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove talli interventi rischiano di comprometerne la funzionalità e l'equililbrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee  Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalita e l'equilibrio eco- sistemico	Non idonee  (**)  (***)  Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometerne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee  (*) (**)  (**)  Motivazioni; le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanz. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
Impianto con potenza superiore a 200 kW	Non idonee  Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni compromette la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate		Non idonee  Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva integrale delle aree tutelate	Non idonee  Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di comprometiere la percezione visiva d'insieme delle arce tutelate	Non idonee (*) (**) <u>Motivazioni:</u> vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) <u>Motivazioni</u> ; vedi sopra		Non idonee  (***)  Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle arec caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee  Motivazioni; e categorie di beni individuate rappresentano cunergenze ambientali e passaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza passaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate

## 2 ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 1

- architettonico. (\*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-
- giugno 2009, n. 32), discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra. materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con luglio 2007, n. 72) e la sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 di valore storico-culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 (\*\*) aree degradate quali i siti minerari dismessi e le cave dismesse, con la esclusione di quelle aree e siti riconosciuti
- kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E del 6 luglio 2009 purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra L'imprenditore agricolo può svolgere tali (\*\*\*) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 CC e nei limiti indicati

## Avvertenza

e della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della prossima settimana Si comunica che il testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)